

W
56

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO
AVV. ANGELA CANTA
AVV. MARCO NAPOLI

AVV. SONIA CIRELLA
AVV. ALESSANDRO COMPARONI
AVV. FEDERICO ZANICHELLI
AVV. LAURA PELIZZO
AVV. VALERIA FUSANO
AVV. FABIO BAGLIVO
DOTT. SILVIA ZANARDI
DOTT. NICOLA TURSÌ
DOTT. RAPHAEL D'ONOFRIO
DOTT. LUCIA BOLOGNINI
DOTT. ELENA ORSOLANO
DOTT. LUCIA MARTEGANI

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO ADDA SUD	
data arrivo	prot.
31 MAR. 2011	
CONSORZIO DI GESTIONE PARCO ADDA SUD	
data arrivo	prot.
31/03/2011	0001466
VISTO	
Presidente.... <input type="checkbox"/>	Direttore.... <input type="checkbox"/>
Ufficio	URBANISTICA
Fasc. N. /Arch.	26c
Altri Uff.	

20121 MILANO
VIA DANTE 16
TEL. 02.89.043.1
FAX 02.80.517.33

00193 ROMA
VIA DEL MASCHERINO 72
TEL. 06 681 932 45
FAX 06 681 344 45

Milano, 30 marzo 2011

Spett.le
Parco Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI

Mediante deposito presso il Protocollo dell'Ente

Adozione Piano di Gestione SIC IT2090008 La Zerbaglia
(Osservazioni)

Spettabile Ente,

La Zerbaglia S.r.l., anche per conto dell'omonima Azienda Faunistico Venatoria, rappresentata dall'Avv. Angela Canta e dall'Avv. Federico Zanichelli, con studio in Milano, Via Dante n. 16 (giusta deleghe in calce al presente documento), appresa la pubblicazione degli atti di adozione del Piano di Gestione emarginato, **formula le seguenti prime osservazioni**, anzitutto con spirito collaborativo, e comunque **in termini non esaustivi e che non potranno essere considerati come acquiescenti ad alcunchè, ovvero rinunciatari rispetto ad iniziative di tutela già intraprese** (ivi compreso il giudizio pendente avanti al TAR Lombardia, Milano, RG 2766/06), **o che saranno valutate opportune in futuro.**

**

1. Rilievi di carattere generale.

Il SIC emarginato è interamente compreso all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria La Zerbaglia.

Il medesimo territorio è, per la gran parte (non del tutto), in proprietà della Società La Zerbaglia S.r.l..

Precisato quanto sopra, in merito al Piano di gestione adottato sembra utile puntualizzare, anzitutto, che:

- come riconosce codesto spettabile Ente (cfr. Piano di gestione a pag. 1 e 2), **il SIC La Zerbaglia**, il quale include anche zone classificate quali *Zone di Protezione Speciale - ZPS* (in pretesa esecuzione della Direttiva CE 79/409), **è stato perimetrato nell'ambito del procedimento di esecuzione della Direttiva 92/43/CE; procedimento che è ancora in itinere e che si concluderà solo con la**

- definizione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), funzionali alla protezione degli habitat naturali meritevoli di conservazione a livello comunitario;
- La Zerbaglia ha impugnato i provvedimenti con i quali sono state definitivamente individuate, all'interno del proprio territorio, le menzionate ZPS, eccedendo vari profili di illegittimità dei relativi procedimenti e provvedimenti, che qui conferma integralmente (cfr. ricorso pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, RG 2766/06);
 - per quanto attiene al procedimento di definizione dei SIC, e quindi delle ZSC, avviato in esecuzione della Direttiva 92/43/CE, la Zerbaglia si riserva ogni definitiva valutazione ed iniziativa di propria tutela (anche giudiziale) all'esito del procedimento stesso;
 - peraltro, nel menzionato gravame relativo ai provvedimenti che riguardano principalmente la definizione ed il regime delle ZPS, le odierne esponenti hanno già dedotto taluni motivi di ricorso che hanno attinenza diretta al procedimento che qui ci occupa: e così è, in particolare, per la contestazione (che qui si ribadisce) dell'individuazione di codesto spettabile Ente quale gestore di aree che ricadono nell'ambito territoriale dell'AFV La Zerbaglia;
 - in vero, ad un'irragionevole sovrapposizione di vincoli motivati da un medesimo fine, ma tra loro non coordinati e fin anche potenzialmente confliggenti (appunto, i vincoli relativi all'AFV, e, d'altro lato, i vincoli relativi alle ZPS che, allo stato, si trasferiscono senza soluzione di continuità al SIC, in attesa della definizione delle ZSC), si aggiunge la sovrapposizione di competenze e responsabilità di soggetti del tutto autonomi (l'Ente Parco e l'Ente titolare/gestore dell'Azienda);
 - come dedotto nel citato gravame, prima ancora che il riconoscimento - comunque dovuto - di un ambito esclusivo di gestione (qual è quello delle aziende faunistico venatorie), erano criteri di logica e ragionevolezza a dover suggerire, quanto meno, che il concessionario, così come è responsabile del rispetto delle specifiche prescrizioni che regolamentano l'Azienda Faunistica e le attività in essa esercitabili, allo stesso modo fosse individuato quale responsabile e gestore del SIC interamente incluso nel perimetro dell'Azienda: la *ratio* di entrambi gli Istituti (AFV e SIC), infatti, è quella della tutela di habitat tipici e di pregio;
 - tanto più che lo stesso Piano di gestione adottato da codesto spettabile Ente riconosce in più passaggi che l'operatività dell'AFV garantisce ed ha sino ad oggi garantito un adeguato livello di protezione dell'ambiente e delle specie ivi presenti; e che la stesse delibere regionali di riferimento (*ivi* compresa la DGR 7/14106 del 2003) chiariscono che i piani di gestione dei SIC/pSIC non sono atti necessari, ma opportuni solo in presenza di un'effettiva esigenza di regolamentazione del sito (conseguente al fatto che il sito non benefici di un regime di tutela già adeguato).

**

2. Il dimensionamento del SIC.

Fermi i rilievi di carattere generale che precedono, si deve poi evidenziare come i contenuti del Piano di Gestione adottato da codesto spettabile Ente rendano del tutto manifesto il carattere sproporzionato ed irragionevole del perimetro del sito come, allo stato, definito.

A riguardo, basti considerare quanto il documento di Piano riconosce a pag. 16, laddove afferma che il territorio del SIC, come attualmente perimetrato e che assumerà carattere definitivo nell'ipotesi di integrale conversione in ZSC, è "dominato dai seminativi semplici e dai pioppeti che ricoprono circa l'80% della superficie del sito" e che non hanno alcuna caratteristica di pregio, nè sono identificati o identificabili quali habitat tipici o di interesse; mentre, di contro, "gli elementi di naturalità si ritrovano ... nei pressi delle lanche o sugli argini dell'Adda".

Ancora in termini **confessori**, il documento di Piano, al § 3.1.3 (pag. 23), nell'individuare gli *habitat di interesse comunitario*, elenca **le varie tipologie di ambiente presenti all'interno del SIC e riconducibili alla Rete Natura 2000**, e dà evidenza al fatto che tali ambienti di interesse **occupano, nel loro complesso, solo il 22,8% dell'intera superficie del sito. E solo il 6,8% dell'intera superficie rientra tra gli "habitat considerati prioritari"**.

Si aggiunga che, come pure emerge dal documento adottato ed oggetto delle presenti osservazioni, rientrano nell'oggetto della gestione affidata a codesto rispettabile Ente (e che si contesta) e sono quindi interessati dai relativi vincoli attuali o potenziali, **aree residenziali consolidate (comprendenti abitazioni civili e di strutture accessorie connesse all'esercizio di attività agricole o zootecniche), relative vie di collegamento, nonché ampie vasche destinate all'itticoltura ed attualmente non popolate, ma in ogni momento attivabili**.

In buona sostanza, il Piano di gestione adottato da codesto rispettabile Ente fa emergere in tutta chiarezza che le zone di interesse si concentrano nelle aree golenali e nell'alveo del fiume Adda, zone nelle quali è già assicurato un elevato grado di conservazione e protezione dall'Azienda Faunistico Venatoria.

La circostanza che precede, del resto, trova conferma anche nei confini delle ZPS presenti all'interno del territorio dell'Azienda (senza che con tale rilievo si intenda qui rinunciare alla contestazione dell'istituzione di quelle zone, come da giudizio pendente): tali confini, infatti, coincidono con le aree che il Piano adottato riconosce (uniche) di interesse e che, appunto, riguardano una superficie minima del SIC come attualmente disegnato.

Ancora in termini confessori, il Piano in esame afferma che la gran parte del SIC è costituita da ampie fasce che, in tesi del Parco, dovrebbero avere una funzione "tampono", in quanto poste tra le aree di pregio ed aree fortemente caratterizzate dalla presenza antropica (cfr. il doc. di Piano, per es. a pag. 69, ma anche altrove).

Senonchè:

- in primo luogo, **quand'anche si volesse – in ipotesi non creduta – ammettere la rilevanza e legittimità di tali aree tampone, non sfuggirebbe comunque, in concreto, il loro abnorme ed ingiustificato dimensionamento;**
- in secondo luogo, anche la semplice cartografia resa disponibile dall'Ente Parco smentisce l'assunto per cui, tra le aree con destinazione residenziale e produttiva all'interno del SIC e quelle esterne, vi sarebbe un'apprezzabile diversificazione: in altri termini, **non sembra affatto vero che il perimetro del SIC, come attualmente disegnato, percorra il confine tra aree con un diverso grado di antropizzazione (le fasce tampone avendo caratteristiche – proprie e di trasformazione – del tutto analoghe a quelle esterne e circostanti);**
- infine, ed in termini di per sè assorbenti, pare appena il caso di evidenziare che **la scelta di individuare così ampie aree tampone e di includere nel perimetro del SIC anche un tessuto residenziale consolidato non trova riscontro, a quanto consta, in nessun altro caso:** i piani di gestione relativi ai siti limitrofi o vicini a quello de La Zerbaglia, infatti, rendono evidente che, in tali altri casi, non si è provveduto all'individuazione di fasce tampone; e che, anche quando i confini del sito non coincidono perfettamente con quelli dell'ambiente di interesse comunitario, se ne discostano comunque in termini assai contenuti.

I rilievi che precedono trovano conferma anche in un passaggio del documento di Piano che segna un evidente travisamento, e che pare frutto di un significativo *lapsus*: laddove si afferma, a pag. 58, che *"i confini del SIC La Zerbaglia ricadono del tutto all'interno della ZPS Garzaie del Parco Adda Sud"*; e, ancora, si fa riferimento alla *"ZPS entro cui ricade totalmente il SIC"*; e si giustifica per tale ragione il fatto che il Piano, *"al fine di definire la regolamentazione gestionale del sito ... fa riferimento in primo luogo ai vincoli legislativi recepiti ed adottati dalla Regione Lombardia"* per le ZPS.

In realtà, è vero l'opposto: ossia che le ZPS interessano una minima parte del SIC; il che fa cadere irrimediabilmente la strategia a base del Piano (appunto, quella, dichiarata, di recepire ai fini della gestione dell'intero territorio del SIC il regime proprio delle ZPS).

In ogni caso, e quindi anche a prescindere dal rilievo che precede, il carattere irragionevole ed illegittimo dell'attuale dimensionamento del SIC appare innegabile e del tutto evidente, sol che si associ quanto più sopra evidenziato a proposito delle caratteristiche e della destinazione di circa l'80% delle aree del sito, con quanto chiarisce il documento in esame a proposito del fatto che "l'obiettivo generale del Piano di gestione consiste nel mettere a punto strategie operative che consentano di tutelare in maniera pratica gli habitat e le specie di interesse comunitario" (il che significa, in termini concreti, meno del 6% del SIC e specie concentrate nelle ZPS).

Si aggiunga che l'inclusione nel SIC delle ampie fasce "tampone" in esame ha ulteriori ricadute: perchè anche le aree esterne al SIC e ad esso adiacenti possono essere fatte oggetto di limitazioni (come, del resto, lo stesso Piano in esame pretende di adombrare); con la conseguenza di un ulteriore abnorme ampliamento dell'ambito vincolato.

Il quadro sin qui evidenziato è completato, in termini quanto mai coerenti, dalla circostanza che **il Consiglio Regionale della Lombardia, recentemente, ha dato mandato alla Giunta Regionale di avviare una generale revisione non solo dei SIC, ma addirittura delle ZPS: in considerazione del fatto che le perimetrazioni attuali non conseguono a rigorose indagini e, per tale ragione, interessano anche ambienti nei quali il tessuto residenziale o quello produttivo sono consolidati, e che, comunque, sono privi di quello specifico interesse che solo può giustificare vincoli di sorta** (cfr. mozione presso il Consiglio regionale della Lombardia n. 28/2010, deliberata dal Consiglio il 10.11.2010).

In definitiva, le esponenti, pur consapevoli del fatto che la questione del perimetro del sito coinvolge non solo codesto spettabile Ente, ma, in primo luogo, la Regione Lombardia e le Province territorialmente competenti, nonchè del fatto che la perimetrazione attuale assumerà carattere definitivo solo nell'eventualità della classificazione del sito quale ZSC (rispetto al che ci si riserva, ancora, ogni iniziativa di tutela), ritengono che la relativa problematica non possa non essere affrontata nella presente sede. E così per il fatto che codesto spettabile Ente ha ritenuto necessario predisporre, per il sito che interessa, un Piano di gestione che introduce vari vincoli e che, al di là di specifiche prescrizioni, intende comunque regimentare – perchè le ritiene "sensibili" - le attività tutte presenti sulla superficie che interessa (siano esse coltivate, produttive, o legate alla residenza).

Per concludere in argomento, pare, poi, appena il caso di evidenziare come lo stesso documento in esame, nella parte introduttiva, fa emergere la circostanza che il regime delle aree in questione deriva da numerose fonti normative, tutte ispirate (principalmente, se non esclusivamente) a finalità di tutela ambientale. Fonti che non si integrano a vicenda in un coerente disegno, ma si sovrappongono senza coordinamento, anche con l'effetto di **una duplicazione delle prescrizioni e dei centri di imputazione delle funzioni di gestione e di controllo, che non pare conforme neppure a criteri di economicità e di buon andamento.**

**

3. Rilievi conclusivi del presente documento.

Quanto esposto nei paragrafi che precedono dà conto delle decisive riserve e delle forti perplessità de La Zerbaglia (intesa sia quale Società proprietaria delle aree, sia quale AFV) rispetto allo strumento adottato, ed ai provvedimenti che ne costituiscono il presupposto.

Proprio perchè i rilievi qui formulati attengono ai presupposti stessi ed ai caratteri essenziali del piano *in itinere*, La Zerbaglia, per massimo spirito di collaborazione, ritiene utile dividerli da subito con codesto spettabile Ente, senza attendere il termine tipico di presentazione delle osservazioni destinato a scadere il 30 aprile p.v..

Entro il detto termine, potranno comunque essere formulate a nome ulteriori osservazioni, anche a riguardo di specifici contenuti tecnici del Piano.

Contenuti in merito ai quali, comunque, sin d'ora preme sottolineare:


- in primo luogo, che, come già evidenziato, lo stesso Piano riconosce carattere limitato agli ambienti ritenuti di pregio, ed un adeguato livello di protezione di tali ambienti assicurato dall'operatività dell'AFV;
- in secondo luogo, e di contro, che appare apodittico, infondato (anche perchè non supportato da alcuna indagine ed in nessun modo documentato), e comunque errato quanto il Piano afferma a proposito del fatto che "le attività antropiche interne al sito" impatterebbero negativamente sui detti ambienti, con specifico riferimento "all'utilizzo di pratiche agricole poco compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi di conservazione del SIC, soprattutto nelle fasce più vicine alle zone umide e agli ambienti fluviali" (cfr. a pag. 56, nonché di seguito).

**


Quelle che precedono sono, dunque, le prime osservazioni che si ritiene utile condividere con codesto Spettabile Ente, affinchè esso assuma coerenti e conseguenti determinazioni.

Riservate ulteriori osservazioni nonchè, all'esito del procedimento, eventuali azioni di propria tutela, ci si rende altresì disponibili per approfondire il confronto in merito a presupposti e contenuti del Piano *in itinere* e si porgono i migliori saluti.


(Avv. Angela Canta)


(Avv. Federico Zanichelli)

Delega - Io sottoscritta, Sig.ra Fulvia Prandini, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante de La Zerbaglia S.r.l., con sede in Crema, P.zzeta Caduti sul lavoro n. 2, delego a rappresentare e difendere la predetta Società, nel presente procedimento, gli Avv.ti Angela Canta e Federico Zanichelli, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'uopo conferendo loro ogni più ampio potere di legge e di prassi, compreso quello di sottoscrivere il presente atto, presentare osservazioni e diffide, ed eleggo domicilio presso il loro studio in Milano, Via Dante n. 16


(Sig.ra Fulvia Prandini)